

Pubblicato il 23/04/2021

N. 02210/2021 REG.PROV.CAU.

N. 03099/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3099 del 2021, proposto da -OMISSIS-,
rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Gaetani, Samanta Forasassi, Sara
Forasassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

del Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima) n. -OMISSIS-.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2021, svolta in modalità da remoto, il Cons. Umberto Maiello e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell'udienza;

Premesso che:

- con il mezzo in epigrafe gli appellanti chiedono la riforma dell'ordinanza n. - OMISSIS- del -OMISSIS-con la quale il T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. I, ha respinto l'istanza di sospensione cautelare avanzata avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.03.2021 nella parte in cui prevede l'obbligo generalizzato di uso della mascherina, a partire dai 6 anni e salvi patologie e/o disabilità, in ambiente scolastico e anche quando i discenti sono seduti al banco;

- il giudice di prime cure ha, invero, ritenuto che la misura oggetto di contestazione risulti adottata a seguito di valutazioni scientifiche che non presentano vizi di manifesta erroneità o abnormità concludendo nel senso che occorra darsi prevalenza, in questa fase, all'esigenza di consentire all'intero corpo scolastico di svolgere in condizioni di sicurezza l'attività didattica in presenza;

- con decreto presidenziale -OMISSIS-è stata respinta l'istanza di concessione della tutela cautelare monocratica;

Ritenuto che:

- con decreto presidenziale, da intendersi qui integralmente richiamato, è stata respinta, con ampia motivazione, l'istanza di concessione di misure cautelari monocratiche;

- ribadite le ragioni già veicolate nel suindicato decreto presidenziale, tuttora condivise dalla Sezione, meriti di essere segnalato, in via aggiuntiva, il dato assorbente della improcedibilità della domanda spiegata in prime cure in quanto il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, sul quale tale ordinanza si è pronunciata, ha cessato i propri effetti alla data del 6 aprile 2021 di guisa che il divisato provvedimento non vale più, quale autonoma fonte regolatoria, a disciplinare i rapporti tra le parti e la qui invocata misura interdittiva alcun giovamento recherebbe agli odierni appellanti;

- al suindicato decreto si è, invero, sovrapposto mediante rinvio recettizio il d.l. 44 del 1/4/2021 con effetto di formale legificazione delle misure in contestazione (in tal senso cfr. Cons. St., Sez. III ordinanza 29 marzo 2021 n. 1606) e novazione sostanziale della fonte di regolazione del rapporto;

- d'altro canto, ed in una valutazione comparativa dei contrapposti interessi, le esigenze cautelari qui azionate non possono che essere considerate recessive a fronte dell'esigenza, assolutamente prioritaria, di piena precauzione per la salute pubblica di contenere il rischio di diffusione del contagio, tale natura mantenendosi pur in presenza di un rischio "potenziale" e "presunto" ragionevolmente evinto sulla scorta di autorevoli valutazioni di carattere tecnico scientifico – non elise nella loro affidabilità ed autorevolezza dagli studi, per quanto parimenti autorevoli, allegati dagli appellanti - ed in aderenza ai report aggiornati sui monitoraggi dell'evoluzione della curva epidemica che, anche in relazione alla diffusione delle varianti virali, registrano l'aumentata incidenza dei contagi anche nelle fasce della popolazione in età scolare;

- le spese della presente fase cautelare, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda qui scrutinata, possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Umberto Maiello

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.